

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



**Parere dell'OREF sulla
approvazione delle aliquote e del regolamento per l'anno 2022
dell'addizionale comunale all'Irpef**

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Valerio Lenzi

Verbale n. 06 del 26/05/2022

Oggetto: parere sulla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 18 del 09/05/2022 relativa alla approvazione delle aliquote e del regolamento per l'anno 2022 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio, l'OREF del Comune di Civitella del Tronto, Dott. Valerio Lenzi, analizza quanto necessario per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 18 del 09/05/2022, relativa alla approvazione delle aliquote e del regolamento per l'anno 2022 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Premesso che:

- il Revisore è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 aprile 2020;
- in data 24 maggio 2022 ha ricevuto copia della proposta di delibera in argomento;

Richiamato:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Diga. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in L. n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto:

- l'art. 1, co. 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
 - con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì:

- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e ssn.e l. , il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali a deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*



Esaminata:

- la proposta di conferma dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che:

- la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

Visti:

- la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso, richiamato, visto, esaminato e considerato, l'Organo di revisione, limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 18 del 09/05/2022 avente ad oggetto "addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. approvazione aliquote e regolamento anno 2022.

INVITA L'ENTE

- ad inviare la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui diverrà esecutiva.
- a pubblicare la deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Civitella del Tronto (Te), 26/05/2022

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Valerio Lenzi

